Conto corrente con la Posta

Anno 88° — Numero 5

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 8 gennaio 1947

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

Concorso per esami a 40 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale sussidiario della Conservatoria dei registri immobiliari.
Concorso per esami a 43 posti di geometra aggiunto in prova nel ruolo di gruppo B del Catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai reduci.
Concorso per esami a 14 posti di ingegnere erariale (gruppo A) del Catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai reduci.
Concorso per esami a 11 posti di disegnatore in prova (gruppo C) del Catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai reduci.
Concorso per titoli a 42 posti di computista in prova di gruppo C del Catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai reduci.
Concorso per esami a 40 posti di computista in prova nel ruolo di gruppo C del Catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai reduci.
Concorso per esami a 10 posti di disegnatore in prova nel ruolo di gruppo C del Catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai reduci.
Concorso per esami a 42 posti di geometra aggiunto nel ruolo di gruppo B del Catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai reduci.
Concorso per titoli a 94 posti di geometra aggiunto in prova nel ruolo di gruppo B del Catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai reduci.
Concorso per esami a 41 posti di computista in prova di gruppo C del Catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai reduci.

(da 4241 a 4254)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 agosto 1946, n. 489.

Sistemazione del personale albanese appartenente alle Forze armate italiane.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1115, sulla fusione delle Forze armate albanesi con le corrispondenti Forze armate italiane;

Visti i regi decreti 22 febbraio 1940, n. 144, 2 maggio 1940, n. 903 e 16 dicembre 1940, n. 1916, contenenti norme di attuazione della predetta legge;

Visto il regio decreto-legge 29 marzo 1943, n. 387, recante norme per il collocamento in congedo assoluto degli ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa di cittadinanza albanese, appartenenti all'Arma dei carabinieri;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per le finanze, per il tesoro, per la marina e per l'aeronautica;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

La legge 13 luglio 1939, n. 1115, sulla fusione delle Forze armate albanesi con le corrispondenti Forze armate italiane, ed i regi decreti 22 febbraio 1940, n. 144, 2 maggio 1940, n. 903 e 16 dicembre 1940, n. 1916, contenenti norme di attuazione della predetta legge, sono abrogati.

Art. 2.

Il personale militare albanese immesso nelle Forze armate italiane, ai sensi delle disposizioni di cui al precedente art. 1, cesserà di appartenervi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto disposto nei successivi articoli 3, 11 e 12.

Per i prigionieri e per gli internati di guerra, non ancora rimpatriati alla data predetta, tale termine decorre dalla data di rientro dalla prigionia o dall'internamento.

Per coloro dei quali non si conosca l'esatta posizione, il termine suddetto decorre dalla data di accertamento della posizione stessa ma la cessazione dall'appartenenza alle Forze armate italiane non potrà in alcun caso essere disposta oltre un anno dalla cessazione dello Stato di guerra.

Art. 3.

Gli ufficiali e i sottufficiali albanesi immessi nelle Forze armate italiane, che chiedano ed ottengano la cittadinanza italiana:

— se in servizio permanente od in carriera continuativa, sono collocati rispettivamente nella riserva, o nella forza in congedo, con il grado e l'anzianità posseduti, entro i limiti di tempo di cui al precedente art. 2;

— se delle categorie in congedo, continuano ad appartenervi.

Art. 4.

La cittadinanza italiana, agli ufficiali e sottufficiali albanesi di cui all'articolo precedente, è concessa sulla base della domanda dell'interessato e del requisito della sua appartenenza alle Forze armate italiane, prescindendo dagli altri requisiti richiesti dalla legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza e successive modificazioni.

Il provvedimento di concessione della cittadinanza è adottato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro dal quale dipende la Forza armata cui l'ufficiale o il sottufficiale appartiene.

Art. 5.

All'ufficiale albanese, in servizio permanente, che ha ottenuta la cittadinanza italiana ed è collocato nella riserva ai sensi dell'art. 3, è concessa:

a) la pensione spettantegli a norma delle vigenti disposizioni, se ha venti o più anni di servizio effettivo;

b) la pensione come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo, se ha meno di venti anni di detto servizio, ma quindici o più anni di servizio utile per la pensione, dei quali dodici di servizio effettivo;

c) una indennità per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli ultimi assegni annui pensionabili, quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione, se ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero più di quindici anni di detto servizio utile ma meno di dodici anni di servizio effettivo.

In ogni caso è concessa all'ufficiale una maggiorazione di cinque anni del servizio prestato, non valutabile, però, agli effetti del computo dei periodi minimi di servizio richiesti dalle lettere *a*) e *b*) del comma precedente per la concessione del trattamento di pensione.

Art. 6.

Al sottufficiale albanese in carriera continuativa, che ha ottenuto la cittadinanza italiana ed è collocato in congedo ai sensi dell'art. 3, è concessa:

a) la pensione spettantegli a norma delle vigenti disposizioni, se ha venti o più anni di servizio effettivo;

b) un'indennità per una volta tanto, pari a tanti dodicesimi degli ultimi assegni annui pensionabili, quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione, se ha meno di venti anni di servizio effettivo.

In ogni caso è concessa al sottufficiale una maggiorazione di cinque anni del servizio prestato, non valutabile, però, agli effetti del computo dei periodi minimi di servizio richiesti dalla lettera a) del comma precedente per la concessione del trattamento di pensione.

Art. 7.

All'ufficiale e al sottufficiale albanese in servizio permanente o in carriera continuativa, che, non avendo ottenuto la cittadinanza italiana, cessano di appartenere alle Forze armate italiane ai sensi del precedente art. 2, è concessa in ogni caso una indennità per una volta tanto, calcolata rispettivamente a termine dell'art. 5 lettera c), e dell'art. 6 lettera b), con la maggiorazione prevista nell'ultimo comma degli articoli stessi.

Tale indennità sostituisce a tutti gli effetti ogni particolare trattamento di pensione, quiescenza e di buona uscita a carico dello Stato.

Art. 8.

La liquidazione del trattamento di quiescenza spettante al personale militare albanese che cessa dal servizio o dall'appartenenza alle Forze armate italiane in applicazione delle disposizioni contenute negli articoli precedenti, sarà effettuata secondo le leggi italiane, considerando anche i servizi prestati dal personale suddetto anteriormente all'immissione nelle Forze armate italiane e valutando i servizi stessi in base alle disposizioni vigenti per le dette Forze armate.

La norma di cui al comma precedente si applica anche per la liquidazione del trattamento di quiescenza diretto e di riversibilità spettante, secondo le leggi italiane, al personale militare albanese che abbia cessato dal servizio posteriormente all'ammissione nelle Forze armate italiane ed anteriormente alla data di applicazione del presente decreto.

Agli ufficiali e sottufficiali albanesi, immessi nei ruoli delle Forze armate italiane e successivamente cessati dal servizio d'autorità ovvero a domanda con diritto a trattamento di pensione, ai sensi degli articoli 3 e 10 del regio decreto 22 febbraio 1940, n. 144, e dell'art. 3 del regio decreto 2 maggio 1940, n. 903, il trattamento di quiescenza sarà determinato in base alle norme contenute negli articoli 5 e 6 del presente decreto con esclusione della maggiorazione dei cinque anni di servizio previste dall'ultimo comma degli articoli stessi.

Art. 9.

L'ufficiale ed il sottufficiale albanese in congedo, cui venga liquidata la pensione ai sensi delle disposizioni contenute nei commi secondo e terzo del precedente art. 8, continueranno a fruirne qualora abbiano chiesto ed ottenuto la cittadinanza italiana.

All'ufficiale e al sottufficiale albanese in congedo, cui venga liquidata la pensione ai sensi delle disposizioni contenute nei commi secondo e terzo del precedente art. 8, e che cessino di appartenere alle Forze armate italiane per non aver ottenuto la cittadinanza italiana, è concessa, dalla data di cessazione dalle predette Forze armate, in sostituzione della pensione, una indennità per una volta tanto calcolata rispettivamente a termine dell'art. 5 lettera c) e dell'art. 6 lettera b), con la maggiorazione prevista nell'ultimo comma degli articoli stessi.

Art. 10.

Gli aventi causa dell'ufficiale e del sottufficiale albanese deceduti, cui venga liquidata la pensione ai sensi delle disposizioni contenute nei commi secondo e terzo dell'art. 8, continueranno a fruirne prescindendo dal requisito della cittadinanza italiana, qualora abbiano fissato o fissino, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la loro residenza nella Repubblica.

Diversamente, sarà ad essi concessa, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in luogo della pensione, una indennità per una volta tanto, calcolata rispettivamente a termine dell'art. 5, lettera c) e dell'art. 6 lettera b), con la maggiorazione prevista nell'ultimo comma degli articoli stessi.

Gli aventi causa che, dopo aver fissato la residenza nella Repubblica, successivamente non la mantengono, decadono definitivamente dal diritto alla pensione ed a qualsiasi altra indennità.

Art. 11.

I sottufficiali albanesi non in carriera continuativa ma vincolati a ferme ed i graduati e militari di truppa albanesi che trovansi in corso di ferma o di rafferma con diritto a premio o gratificazione, qualora chiedano ed ottengano, con le modalità di cui al precedente articolo 4 la cittadinanza italiana, sono dimessi dalle armi ed iscritti nella forza in congedo. Ad essi è concesso l'intero premio di fine ferma o l'intera gratificazione, qualunque sia la durata del servizio prestato nella ferma.

L'intero premio o l'intera gratificazione sono concessi anche ai sottufficiali, graduati e militari di truppa albanesi di cui al comma precedente che, non avendo ottenuta la cittadinanza italiana, cessano di appartenere alle Forze armate italiane.

Art. 12.

I graduati e militari di truppa albanesi musicanti effettivi, maniscalchi, adetti agli stabilimenti militari di pena, agli istituti militari di correzione e di rieducazione, ai depositi cavalli stalloni ed i graduati e militari di truppa dei carabinieri e della guardia di finanza che chiedano ed ottengano, con le modalità di cui al precedente art. 4, la cittadinanza italiana, sono collocati in congedo ed ammessi a liquidare il trattamento di quiescenza che secondo le leggi italiane possa loro competere, in base agli anni di servizio prestati, da valutarsi ai sensi del primo comma dell'art. 8 e colla maggiorazione di cui all'ultimo comma dell'art. 6.

Ai graduati e militari di truppa albanesi di cui al comma precedente che, non avendo ottenuta la cittadinanza italiana, cessano di appartenere alle Forze armate italiane, è concessa una indennità per una volta

tanto pari a tanti dodicesimi degli ultimi assegni annui pensionabili quanti sono gli anni di servizio prestati, da valutarsi ai sensi del primo comma dell'articolo 8 e colla maggiorazione di cui all'ultimo comma dell'art. 6 ovvero, se più favorevole, il premio di fine ferma o rafferma.

Tale indennità sostituisce a tutti gli effetti ogni particolare trattamento di pensione, quiescenza o di buona uscita a carico dello Stato.

La liquidazione del trattamento di quiescenza diretto o di riversibilità ai graduati e militari di truppa albanesi di cui ai commi precedenti, cessati dal servizio posteriormente all'immissione nelle Forze armate italiane ed anteriormente alla data di applicazione del presente decreto, e il godimento della pensione da parte di essi e dei loro aventi causa, sono regolati dalle norme di cui agli articoli 8, primo comma, 9 e 10.

Art. 13.

Il trattamento di pensione privilegiata diretta, indiretta o di riversibilità spettante al personale militare albanese, per eventi di servizio verificatisi dopo l'immissione nelle Forze armate italiane, è liquidato in base alla legislazione italiana. Per il godimento della pensione da parte del personale suddetto e degli aventi causa, si osserveranno le norme di cui agli articoli 9 e 10.

Art. 14.

Il regio decreto-legge 29 marzo 1943, n. 387, recante norme per il collocamento in congedo assoluto degli ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa di cittadinanza albanese, appartenenti all'Arma dei carabinieri, è abrogato a decorrere dal 28 maggio 1943.

Il personale militare albanese appartenente all'Arma dei carabinieri, di cui al citato regio decreto-legge 29 marzo 1943, n. 387, che sia entrato a far parte d'altre forze armate cessa, dalla data di assunzione nelle forze armate stesse, di appartenere alle Forze armate italiane.

Al personale militare albanese di cui al comma precedente è corrisposta una indennità per una volta tanto da liquidarsi in base all'art. 5 lettera c), all'art. 6 lettera b), e all'art. 12 secondo comma, con esclusione della maggiorazione di cinque anni di servizio prevista dagli articoli stessi.

Art. 15.

Sugli arretrati del trattamento di pensione liquidato a norma del presente decreto, saranno recuperati in unica soluzione gli acconti corrisposti in applicazione dell'art. 15 del regio decreto 22 febbraio 1940, n. 144 e dell'art. 5 del regio decreto 2 maggio 1940, n. 903.

Art. 16.

Il personale militare albanese che, avendo chiesto ed ottenuta la cittadinanza italiana, sia stato ammesso a fruire di trattamento di pensione, qualora venga successivamente a perdere la cittadinanza italiana, decade dal diritto alla pensione e a qualsiasi altra indennità ai sensi del regio decreto-legge 7 settembre 1933, numero 1295.

Art. 17.

Nei confronti del personale militare albanese che sia sottoposto a giudizio di epurazione ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159 e successive modificazioni, i provvedimenti di cessazione delle Forze armate italiane e di collocamento nelle forze in congedo, disposti ai sensi degli articoli precedenti, sostituiscono ed assorbono, a tutti gli effetti, la dispensa dal servizio e le sanzioni disciplinari previste dal predetto decreto legislativo luogotenenziale.

Nei giudizi pertanto istituiti e da istituire a riguardo del personale di cui trattasi, le commissioni di epurazione dovranno giudicare solo se debba essere disposta o meno la perdita del diritto a pensione o all'indennità. Le commissioni possono anche deliberare la perdita della sola maggiorazione degli anni di servizio prevista dagli articoli precedenti.

La perdita del diritto a pensione o della maggiorazione predetta ha effetto dal primo del mese successivo alla data delle conclusioni della commissione centrale della sezione speciale del Consiglio di Stato, ovvero alla data in cui le conclusioni della commissione di primo grado sono divenute definitive.

La corresponsione delle indennità per una volta tanto, liquidata al personale militare albanese ed ai suoi aventi causa, ai sensi degli articoli precedenti, sarà effettuata previo nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 18.

Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano anche agli ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa di cittadinanza albanese che abbiano conseguito la nomina a ufficiale o sottufficiale od abbiano assunto servizio posteriormente all'entrata in vigore della legge 13 luglio 1939, n. 1115.

Art. 19.

Salvo quanto disposto nel precedente art. 14 e fatta eccezione dei casi di prigionia o d'internamento, gli ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa albanesi, che, dopo l'8 settembre 1943, non abbiano conservato o fissato la loro residenza in Italia o abbiano comunque abbandonato il servizio nelle Forze armate italiane, s'intendono cessati, a tutti gli effetti, dall'appartenenza alle Forze armate italiane alla data in cui hanno fissata altrove la propria residenza, ovvero alla data in cui hanno abbandonato il servizio predetto. Essi sono esclusi da ogni trattamento economico e dal beneficio della concessione della cittadinanza italiana di cui al presente decreto.

Art. 20.

Il Governo italiano si riserva di stipulare, non appena possibile, col Governo albanese una convenzione per la ripartizione dell'onere finanziario derivante dall'applicazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — FACCHINETTI — SCOCCIMARRO — CORBINO — MICHELI — CINGOLANI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1946
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 118. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 30 novembre 1946, n. 490.

Modificazioni ai diritti di verificazione prima e periodica dei pesi e delle misure, dei misuratori dei gas e dei manometri campioni.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi metriche 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª);

Visto il regio decreto-legge 28 novembre 1938, numero 1941, col quale vennero modificati i diritti metrici fissati dal regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2367;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 181, col quale detti diritti vennero ulteriormente modificati;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare ancora i diritti di verificazione dei pesi e delle misure, dei misuratori dei gas e dei manometri campioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per le finanze;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I diritti di verificazione periodica dei pesi e delle misure, fissati dalla tabella annessa al regio decreto legge 28 novembre 1938, n. 1941, ed aumentati del 100 % a decorrere dal biennio 1945-46, sono, a decorrere dal biennio 1947-48, sostituiti da quelli indicati nella tabella annessa al presente decreto, vistata dai Ministri per l'industria e per il commercio e per le finanze.

Art. 2.

I diritti di verificazione prima dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, dei misuratori dei gas e dei manometri campioni, stabiliti dalla tabella di cui al precedente articolo, saranno riscossi in base alla tariffa di cui alla tabella predetta, all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

I diritti di verificazione prima degli strumenti per pesare e per misurare fissi sono dovuti anche quando la verificazione abbia esito negativo.

Essi, però, sono commisurati alla metà di quelli stabiliti dal precedente art. 2.

Art. 4.

Per la rinnovazione dei bolli della verifica prima alle pompe automisuratrici, agli strumenti automatici e semiautomatici per pesare e per misurare, ed in genere per la rilegalizzazione di tutti gli strumenti per pesare e misurare ridotti a nuovo, eccetto i misuratori dei gas, il diritto di verificazione prima è la metà di quello indicato per detti strumenti nella tabella annessa al presente decreto.

Art. 5.

I due diritti fissi di cui all'art. 3 del regio decreto legge 28 novembre 1938, n. 1941, ed aumentati del 200 % con decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 181, sono, a far tempo dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, fissati in L. 1500 ciascuno.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — MORANDI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 21. — FRASCA

Tabella dei diritti di verificazione degli strumenti metrici, dei misuratori dei gas e dei manometri campioni

I.

Diritti di verificazione periodica.

Ogni utente pagherà all'atto della verificazione periodica e per il biennio cui essa si riferisce, un diritto fisso e indivisibile secondo le seguenti categorie:

CLASSE I. — Uffici pubblici non governativi e fabbricanti o negozianti all'ingrosso:

Categoria 1ª: uffici pubblici non governativi e fabbricanti o negozianti all'ingrosso in luoghi di popolazione riunita da 100.000 o più abitanti	L. 800
Categoria 2ª: uffici pubblici non governativi e fabbricanti o negozianti all'ingrosso in luoghi di popolazione riunita inferiore a 100.000 e fino a 30.000 abitanti	» 500
Categoria 3ª: uffici pubblici non governativi e fabbricanti o negozianti all'ingrosso in luoghi di popolazione riunita inferiore a 30.000 e fino a 5000 abitanti	» 400
Categoria 4ª: uffici pubblici non governativi e fabbricanti o negozianti all'ingrosso in luoghi di popolazione riunita inferiore a 5000 abitanti	» 300

CLASSE II. — Rivenditori ed esercenti al minuto:

Categoria 5ª: rivenditori ed esercenti al minuto in luoghi di popolazione riunita da 100.000 o più abitanti	L. 500
Categoria 6ª: rivenditori ed esercenti al minuto in luoghi di popolazione riunita inferiore a 100.000 e fino a 30.000 abitanti	» 300
Categoria 7ª: rivenditori ed esercenti al minuto in luoghi di popolazione riunita inferiore a 30.000 e fino a 5000 abitanti	» 250
Categoria 8ª: rivenditori ed esercenti al minuto in luoghi di popolazione riunita inferiore a 5000 abitanti	» 200

CLASSE III. — Esercenti arti e mestieri per conto proprio:

Categoria 9ª: esercenti arti e mestieri per conto proprio in luoghi di popolazione riunita da 100.000 e più abitanti	L. 100
Categoria 10ª: esercenti arti e mestieri per conto proprio in luoghi di popolazione riunita inferiore a 100.000 e fino a 30.000 abitanti	» 80
Categoria 11ª: esercenti arti e mestieri per conto proprio in luoghi di popolazione riunita inferiore a 30.000 e fino a 5000 abitanti	» 60

Categoria 12ª: esercenti arti e mestieri per conto proprio in luoghi di popolazione riunita inferiore a 5000 abitanti . . . . L. 40

CLASSE IV. — Esercenti ambulanti all'aperto o assimilati:

Categoria 13ª: rivenditori al minuto ed esercenti con posto fisso in chioschi, in pubblici mercati, all'aperto o su aree pubbliche (quelli cioè muniti di regolare licenza di occupazione di suolo pubblico), in luoghi di popolazione riunita da 100.000 o più abitanti . . . . . . L. 200

Categoria 14ª: rivenditori come sopra in luoghi di popolazione riunita inferiore a 100.000 abitanti . . . . » 150

Categoria 15ª: rivenditori od esercenti ambulanti, per ogni strumento per pesare con la relativa serie dei pesi, per ogni misura di lunghezza, e per ogni serie od elemento di serie di pesi o misure di capacità . . . . » 30

CLASSE V. — Utenti non commercianti ed esibitori volontari:

Categoria 16ª: utenti che, non esercitando alcun commercio, sono tenuti alla verificazione e coloro che domandano la verificazione senza averne l'obbligo . . . . L. 50

Utenti di strumenti metrici fissi:

Gli utenti di strumenti metrici fissi, il cui normale funzionamento, cioè, sia reso impossibile quando vengano rimossi dal luogo ove sono installati, pagheranno, per ogni strumento fisso in esercizio, oltre ai diritti suindicati, secondo la categoria alla quale appartengono, il diritto di . . . . » 300

II.

Tabella dei diritti da pagarsi per la verificazione prima di ogni peso, misura, strumento per pesare o per misurare e per ogni verificazione dei misuratori dei gas e dei manometri campioni.

Misure lineari:

mezzo ettometro	L.	50
doppio decametro	»	20
decametro	»	15
mezzo decametro	»	10
doppio metro	»	5
metro	»	3
mezzo metro, doppio decimetro e decimetro	»	2
triplometro (misura tollerata)	»	10

Misure di capacità per aridi e per liquidi:

Chilolitro	L.	500
mezzo chilolitro	»	200
doppio ettolitro	»	50
ettolitro	»	40
mezzo ettolitro	»	30
doppio decalitro	»	20
decalitro	»	10
mezzo decalitro	»	8
doppio litro	»	3
dal litro al centilitro (per ogni misura)	»	2
1/4 di ettolitro (misura tollerata)	»	20
1/4 di litro (misura tollerata)	»	2

Pesi:

cinque miriagrammi	L.	20
doppio miriagramma	»	15
miriagramma	»	10
mezzo miriagramma	»	5
doppio chilogramma	»	3
dal kg. al doppio decagramma (per ogni peso)	»	2
dal decagramma al grammo (per ogni peso)	»	1
frazioni del grammo, carato metrico e sottomultipli (per ogni peso)	»	1

Pesi per le monete:

per ciascuna delle monete in corso	L.	5

Bilance semplici e composte:

se di portata di 50 kg. o più	L.	50
se di portata minore di 50 kg. fino a 10 kg. inclusivi	»	40
se di portata minore di 10 kg. fino a 5 kg. inclusivi	»	30
se di portata minore di 5 kg.	»	20

Stadere semplici a doppia portata, a rapporto o composte:

se di portata superiore a 1.000 kg.	L.	300
se di portata di 1.000 kg.	»	200
se di portata minore di 1.000 kg fino a 500 kg. inclusivi	»	100
se di portata minore di 500 kg. fino a 200 kg. inclusivi	»	50
se di portata minore di 200 kg. fino a 100 kg. inclusivi	»	40
se di portata minore di 100 kg. fino a 50 kg. inclusivi	»	30
se di portata minore di 50 kg. fino a 20 kg. inclusivi	»	25
se di portata minore di 20 kg.	»	20

Stadere o bilance a piattaforma:

se di portata superiore a 30.000 kg.	L.	2000
se di portata di 30.000 kg.	»	1500
se di portata minore di 30.000 kg. fino a 10.000 kg. inclusivi	»	800
se di portata minore di 10.000 kg. fino a 4.000 kg. inclusivi	»	500
se di portata minore di 4.000 kg. fino a 2.000 kg. inclusivi	»	300
se di portata minore di 2.000 kg. fino a 1.000 kg. inclusivi	»	200
se di portata minore di 1.000 kg. fino a 500 kg. inclusivi	»	100
se di portata minore di 500 kg.	»	50

Strumenti automatici e semiautomatici per pesare:

se di portata superiore a 1.000 kg.	L.	1500
se di portata di 1.000 kg.	»	1000
se di portata minore di 1.000 kg. fino a 200 kg. inclusivi	»	500
se di portata minore di 200 kg fino a 50 kg. inclusivi	»	400
se di portata minore di 50 kg. fino a 20 kg. inclusivi	»	300
se di portata minore di 20 kg.	»	200

Apparecchi per misurare liquidi:

1) chilolitri montati in serie su autocarri per ognuno	L.	1000
2) pompe automisuratrici di carburanti e misuratori volumetrici	»	500
3) pompe automisuratrici per altri liquidi, di capacità di 5 litri o più	»	200
4) pompe automisuratrici per altri liquidi, di capacità inferiori a 5 litri	»	100

Misuratori dei gas:

Per misuratore che eroga litri all'ora:

	becco ora		
140	1	L.	10
240 o 280	2	»	20
360, 420 o 500	3	»	20
600, 700 o 750	5	»	60
1000	7	»	60
1200, 1400, 1500	10	»	80
2400, 2800 o 3000	20	»	120
3600, 4200 o 4500	30	»	150
4800, 5000 o 6000	40	»	200
6000 o 7000	50	»	250
7200, 8400 o 9000	60	»	250
9600 o 11200	80	»	300
12000, 14000 o 15000	100	»	300
18000, 21000 o 22500	150	»	350
24000, 28000 o 30000	200	»	350
30000 o 35000	250	»	350
36000, 42000 o 45000	300	»	400
48000 o 56000	400	»	400
60000 o 70000	500	»	400
72000 o 84000	600	»	500
56000 o 112000	800	»	500
120000, 140000 o più	1000	»	500

Manometri campioni:

per la verificazione di un manometro campione ad uso dei periti per le prove delle caldaie a vapore L. 100

Visto

Il Ministro per l'industria e commercio
MORANDI

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 novembre 1946, n. 491.

Incorporazione nella Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, del Monte di credito su pegno di Verona.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 47, comma 1°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per la esecuzione del testo unico predetto, approvato con regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno di 2ª categoria ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, in data 20 agosto 1946 e del commissario del Monte di credito su pegno di Verona, in data 2 settembre 1946;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il Monte di credito su pegno di Verona, con sede in Verona, è incorporato nella Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, con sede in Verona.

Le modalità dell'incorporazione e le nuove norme statutarie da adottarsi eventualmente dall'Istituto incorporante saranno approvate con decreto del Ministero del tesoro, a norma dell'art. 47, comma 1°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 novembre 1946

DE NICOLA

BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1946
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 119. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1946, n. 492.

Erezione in ente morale dell'Opera « Francesco Vivona », con sede in Roma.

N. 492. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Opera « Francesco Vivona » in Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1947

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 dicembre 1946.

Modificazione del decreto Presidenziale 5 novembre 1945, concernente la nomina del dott. Ignazio Gueli a commissario straordinario dell'Istituto di medicina sociale in sostituzione del prof. Giuseppe Aiello.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 5 novembre 1945, di nomina del dott. Ignazio Gueli a commissario straordinario per l'amministrazione dell'Istituto di medicina sociale in sostituzione del prof. Giuseppe Aiello;

Considerato che la sostituzione venne motivata dichiarandosi che il prof. Aiello aveva chiesto di essere dispensato dall'incarico, invece, il provvedimento di sostituzione fu determinata da esigenze di servizio, in base alla facoltà attribuita all'autorità governativa dal regio decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Ritenuto che occorre, quindi, per quanto riguarda la motivazione della sostituzione del prof. Giuseppe Aiello, modificare il menzionato decreto che, in ogni altra sua parte, dev'essere confermato;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Decreta:

L'art. 1 del sopracitato decreto Presidenziale 5 novembre 1945 è modificato come segue:

« Il dott. Ignazio Gueli, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione dell'Istituto di medicina sociale, con i poteri del presidente, del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo invece del professore Giuseppe Aiello, sostituito nella carica per esigenze di servizio ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1946

DE GASPERI

(43)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1946.

Applicazione delle norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, per la esecuzione degli sfratti nei comuni di Avellino, Padova, Palermo, Pisa e Siracusa.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, recante norme per la esecuzione degli sfratti nei Comuni nei quali esiste una eccezionale deficienza di alloggi;

Ritenuto che nei comuni di Avellino, Padova, Palermo, Pisa e Siracusa nei quali è stato nominato il commissario governativo per gli alloggi, esiste una eccezionale deficienza di alloggi per effetto di distruzioni belliche o di requisizioni;

Decreta:

Le norme di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 290, sono applicabili, con decorrenza da oggi, nei seguenti comuni: Avellino, Padova, Palermo, Pisa e Siracusa.

Roma, addì 29 novembre 1946

p. *Il Ministro*: VICEDOMINI

(19)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 45.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, e dell'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5% (1949) serie *C*, n. 764 di L. 1000; serie *D*, n. 783 di L. 2000; serie *H*, n. 520 di L. 500 e serie *L*, n. 389 di L. 3000, intestati a Sforzi Francesco fu Amerigo, minore sotto la patria potestà della madre Negro Colomba fu Dalmazio, ved. Sforzi, col pagamento degli interessi in Genova.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 20 dicembre 1946

Il direttore generale: CONTI

(12)

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 46.

In conformità dell'art. 15 del regolamento generale 8 giugno 1913, n. 700, e dell'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 1951 serie *A*-9, n. 91 di L. 2000; serie *A*-19, n. 83 di L. 10.000, intestati a De Ioanna Emma fu Federico, moglie di Giuseppe Agnello, domiciliata a Bagnoli Irpino (Avellino), dotali, col pagamento degli interessi in Avellino.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* e dell'affissione del medesimo presso la Tesoreria provinciale di Avellino senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 20 dicembre 1946

Il direttore generale: CONTI

(13)

MINISTERO DEL TESORO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti «Santa Sofia» di Sortino (Siracusa), in liquidazione coatta.

Nella riunione tenutasi il 1° dicembre 1946 dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti «Santa Sofia» con sede in Sortino, il sig. Concetto Serges fu Giuseppe, è stato eletto presidente del Comitato stesso ai sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

(24)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Occhiobello (Rovigo)

La zona di ripopolamento e cattura di Occhiobello (Rovigo), della estensione di ettari 542 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 14 dicembre 1942, s'intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-1949.

Roma, addì 30 dicembre 1946

Il Ministro: SEGNI

(3)

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura del Secchia (Modena)

La zona di ripopolamento e cattura del Secchia (Modena), della estensione di ettari 700, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 1° aprile 1939, s'intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-49.

Il Comitato provinciale della caccia di Modena provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Roma, addì 30 dicembre 1946

Il Ministro: SEGNI

(4)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a 11 posti di assistente aggiunto in prova (grado 13° - gruppo C).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 30 maggio 1946, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno stesso anno, registro n. 6, foglio n. 273, con il quale è stato indetto un concorso per esami a undici posti di assistente aggiunto in prova (grado 13°, gruppo *C*) nel ruolo d'ordine del Corpo delle miniere;

Ritenuta la necessità di stabilire la data delle prove scritte;

Vista la nota 28 novembre 1946, n. 87196/12106.2.16.5/1.3.1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a undici posti di assistente aggiunto in prova (grado 13°, gruppo *C*) nel ruolo d'ordine del Corpo delle miniere, indetto con il decreto Ministeriale 30 maggio 1946, nelle premesse citato, sono stabilite per i giorni 23, 24 e 25 gennaio 1947.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 dicembre 1946

Il Ministro: MORANDI

(25)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.